

**ASSOCIAZIONE LAICALE “SAN SILVESTRO”
BISCEGLIE (BT)**

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

**REGOLAMENTO RAMO ETS
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117**

Art.1 Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, “CTS”), l'ente ecclesiastico denominato **Associazione Laicale “San Silvestro”**, codice fiscale 01334740725, con sede legale in Bisceglie (BT), eretta canonicamente il 2 febbraio 1971 dal vescovo Mons. Reginaldo Giuseppe Addazzi e riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica il 9 novembre 1972 e registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 1973 (Atti del governo Reg. n. 255, foglio n. 53) e iscritta al n. 145 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari il 29 maggio 1987, (d'ora in poi, “Ente”) adotta il presente Regolamento (d'ora in poi, “Regolamento”) che disciplinerà la vita del **Ramo ETS** e lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

Art.2 Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, “Attività di Interesse Generale”) con riferimento alle seguenti lettere di cui all'art.5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Al momento della prima redazione e adozione del presente Regolamento, l'Ente gestisce la R.S.A. non autosufficienti ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 4/2019 denominata Centro Anziani “Silvestro e Aurelia Storelli” in Bisceglie e la Scuola paritaria per l'infanzia “Gesù Fanciullo” in Bisceglie. Resta ferma la possibilità per l'Ente di gestire in futuro ulteriori strutture e/o servizi da includere nel ramo ETS.

Art.3 Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Art.4 Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

Art.5 Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con beni mobili, immobili, a qualsiasi titolo acquistati purché funzionali alle attività svolte dal Ramo. Nonché da eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e contributi destinati al Ramo per volontà dei disponenti. Infine anche da avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento di patrimonio.

Il Ramo trae le risorse economiche necessarie all'esercizio delle proprie attività da:

1. proventi ed entrate relative alle attività;
2. avanzi di gestione;
3. rendite patrimoniali;
4. donazioni, eredità, legati, lasciti, offerte;
5. contributi e finanziamenti, pubblici e privati, anche finalizzati alla realizzazione di specifici progetti;
6. raccolte fondi;
7. ogni altra entrata compatibile con la natura dell'Ente che è Associazione eretta ai sensi del canone 298 CIC e con le disposizioni della disciplina per tempo applicabile agli enti del terzo settore.

Art.6 Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, ottenuta la prevista autorizzazione canonica da parte del Vescovo della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.7 Scritture contabili e bilancio

Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a quanto previsto dall'art.13 del CTS, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle "Attività Diverse".

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art.8 Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

Art.9 Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo del Ramo ETS, ove istituito;
- c) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.10 Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art.11 Lavoro volontario

Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.12 Poteri di gestione e di rappresentanza

Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal Consiglio Direttivo (di seguito anche "Consiglio Direttivo") che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano, Trani, 7 marzo 2006, Prot. n. 1098/06, in vigore al momento di sottoscrizione del presente Regolamento, o dai successivi decreti di tal specie per tempo vigenti.

Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in particolare ed in modo non esaustivo:

a) approva entro il mese di settembre di ogni anno, il bilancio preventivo e le linee di sviluppo delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui al presente Regolamento;

b) approva il bilancio di esercizio entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio o, se ritenuto necessario o opportuno, nel maggior termine purché in tempi utili a consentirne il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

c) approva il bilancio sociale;

d) conferisce, se opportuno, le deleghe ai singoli consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, rimanendo salvo il suo potere di impartire direttive agli organi delegati;

e) approva tutte le operazioni di indebitamento, prestazione di garanzie, richiesta e concessione di fidi, accensione di ipoteche, ottenute le eventuali autorizzazioni canoniche;

f) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio;

g) delibera le proposte di modifica del Regolamento nel rispetto delle norme previste dal Codice di diritto canonico e da sottoporre all'iter deliberativo previsto nel Regolamento;

h) costituisce, se ritenuto opportuno, un ufficio di presidenza, al quale delegare specifiche attribuzioni che necessitano di una decisione collegiale, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, rimanendo salvo il suo potere di impartire direttive agli organi delegati.

Art.13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Presidente ed è composto da cinque membri, incluso il Presidente stesso, che vengono individuati e nominati dalla compagine degli associati, come segue

A) Membri nominati:

1. due membri sono nominati dall'assemblea degli associati dell'Ente che potrà liberamente scegliere tra i sacerdoti, i diaconi, i religiosi o i laici;
2. due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che potrà liberamente scegliere tra i sacerdoti, i diaconi, i religiosi o i laici;

B) Membri di diritto:

1. è membro di diritto il Parroco p.t. della Parrocchia "San Silvestro" in Bisceglie.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

I consiglieri, ad eccezione del membro di diritto, sono nominabili per non più di due mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono compenso, salvo rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo medesimo.

In considerazione delle particolari attività previste nel presente Regolamento, tutti i membri del Consiglio Direttivo, devono possedere i seguenti requisiti:

(i) non trovarsi nelle situazioni descritte dall'art. 2382 c.c.;

(ii) possedere i requisiti richiesti per gli amministratori dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici;

(iii) possedere i requisiti richiesti dalle normative, anche regionali, per l'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte nelle strutture gestite, nonché per il successivo accreditamento o contrattualizzazione del servizio;

(iiii) non essere politicamente esposti.

Non possono altresì essere nominati membri legati da rapporti di parentela o affinità con altri membri del Consiglio Direttivo. Pertanto, verranno prima nominati i membri sub A)1, poi quello sub A)2.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, permanente incapacità all'esercizio delle funzioni, revoca o in qualunque altra ipotesi di cessazione dell'incarico di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra:

(i) un sostituto designato con le stesse modalità previste per il membro cessato per i membri nominati;

(ii) per il membro di diritto nel caso di morte o nel caso non ricopra più la qualifica di Parroco, il Parroco successore nell'ufficio;

(iii) per il membro di diritto, nel caso resti comunque in carica come Parroco, il Vescovo della Arcidiocesi o della Diocesi di competenza rispetto alla sede legale dell'Ente di nomina un sacerdote, diacono, religioso o laico che ricopra la posizione prevista per il membro di diritto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo non possenga i requisiti richiesti ovvero perda i requisiti richiesti:

(i) se membro nominato, decade dall'incarico e si procede alla designazione di un nuovo membro con le stesse modalità con cui era stato designato il membro decaduto;

(ii) se membro di diritto, decade dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo, pur potendo mantenere la carica di Parroco, e il Vescovo della Arcidiocesi o della Diocesi di competenza rispetto alla sede legale dell'Ente nomina un sacerdote, diacono, religioso o laico che ricopra la posizione prevista per il membro di diritto.

Tutti i sostituti individuati durano in carica al massimo per la durata del Consiglio Direttivo nel quale sono chiamati a sedersi.

Art.14 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio con lettera raccomandata, con telegramma, con fax, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione della convocazione almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso di urgenza, termini più brevi, fino ad 1 (un) giorno prima. In caso di riunione in forma totalitaria, il Consiglio Direttivo delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno e anche in assenza di formale convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, almeno una volta l'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio Direttivo ovvero, se nominato, dall'Organo di controllo del Ramo ETS.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, potranno tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quando alle sedute del Consiglio Direttivo sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere altresì invitati il membro, se monocratico, o i membri, se collegiale, dell'Organo di controllo del Ramo ETS, ove nominato, di talché l'avviso di convocazione deve essere inviato, agli stessi con le medesime modalità previste per i consiglieri.

Art.15 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Vescovo della Arcidiocesi o della Diocesi di competenza rispetto alla sede legale dell'Ente tra i membri del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di cessazione dell'incarico del Presidente del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, il Vescovo della Arcidiocesi o della Diocesi di competenza rispetto alla sede legale dell'Ente procederà alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Ramo ETS di fronte a terzi ed in giudizio, nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di Diritto Canonico e della CEI.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento amministrativo del Ramo ETS, cura l'osservanza del Regolamento e ne promuove la riforma ove necessario.

Al Presidente del Consiglio Direttivo non spetta compenso, mentre in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Il presidente cura tutte le formalità previste per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, oltre i requisiti previsti per tutti i consiglieri, deve possedere i seguenti requisiti morali: persona competente, onesta e di solida fede cattolica.

Art.16 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo subentra al Presidente del Consiglio Direttivo, assumendone poteri, diritti e doveri, ogni volta che il Presidente del Consiglio Direttivo è assente o impedito a esercitare le proprie funzioni o dimissionario.

Al Vice Presidente del Consiglio Direttivo non spetta compenso, mentre in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Il Vice Presidente, oltre i requisiti previsti per tutti i consiglieri, deve possedere i seguenti requisiti morali: persona competente, onesta e di solida fede cattolica.

Art.17 Il Direttore Generale del Ramo ETS

Il Direttore Generale del Ramo ETS può essere nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto sia tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo sia tra persone esterne ad esso, a condizione che possenga i seguenti requisiti:

- professionali: ossia competenze giuridiche, economiche e amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della carica, emergenti da titoli di studio, incarichi lavorativi pregressi, incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza di direzione, di controllo o di gestione di strutture pubbliche e private o comunque lavorativa in simili strutture;
- morali: ovvero persona competente, onesta e di solida fede cattolica.

Al Direttore Generale del Ramo ETS potrà essere corrisposto congruo compenso per le prestazioni offerte a titolo professionale e in ogni caso spetta il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente a patto che le stesse siano preventivamente autorizzate.

Al Direttore Generale del Ramo ETS sono attribuite le seguenti funzioni:

- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché in tutte le attività della vita corrente dell'Ente;

- provvedere ai pagamenti e alle operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- compilare i bilanci o rendiconti annuali in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- istruire le pratiche relative agli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione e ai negozi giuridici deliberati dal Consiglio Direttivo o da sottoporre alla sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo potrà meglio definire i compiti e le funzioni del Direttore Generale attraverso una idonea procura notarile e/o, se nel contempo membro del Consiglio Direttivo, Delibera/e del Consiglio Direttivo, con le quali fissare anche eventuali tetti di spesa.

Art.18 Il Segretario

All'inizio del mandato, il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno un segretario che: (i) redige il verbale delle riunioni sotto la direzione del Presidente del Consiglio Direttivo; (ii) governa il corretto funzionamento del Consiglio Direttivo, ivi incluso l'invio delle comunicazioni; (iii) tiene i libri obbligatori e quelli facoltativi eventualmente istituiti.

Il Segretario possiede i seguenti requisiti:

- professionali adeguati alla carica;
- morali: ovvero persona competente, onesta e di solida fede e cultura cattolica.

Resta in carica sino a revoca da parte dello stesso Consiglio.

Al Segretario non potrà essere corrisposto nessun compenso.

Art.19 Organo di controllo del Ramo ETS

Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge o su base volontaria e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo del Ramo ETS, composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e art. 2399 Codice Civile.

L'Organo di controllo del Ramo ETS vigila sull'osservanza della Legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo del Ramo ETS esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS con appositi decreti. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo del Ramo ETS può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora, nell'esercizio delle Attività di interesse Generale e Attività diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art.31 CTS, l'Ente provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo del Ramo ETS, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei Revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.20 Composizione e durata dell'Organo di controllo del Ramo ETS

L'assemblea degli associati dell'Ente determina la composizione dell'Organo di controllo, nomina il membro o i membri e ne stabilisce l'eventuale compenso.

Nel caso l'Organo di controllo del Ramo ETS sia costituito da un Collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo dura in carica tre anni e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Delle riunioni dell'Organo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel registro delle decisioni dell'Organo di controllo del Ramo ETS e sottoscritto dai presenti.

Qualora, sia necessario incaricare un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro, L'assemblea degli associati dell'Ente individua il revisore o la società di revisione, e ne stabilisce l'eventuale compenso.

Art.21 Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché del Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano, Trani, 7 marzo 2006, Prot. n. 1098/06, in vigore al momento di sottoscrizione del presente Regolamento, o dei successivi decreti di tal specie per tempo vigenti, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

Art.22 Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

Art.23 Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, approvazione dell'assemblea degli associati dell'Ente e successiva autorizzazione del Vescovo della Arcidiocesi o della Diocesi di competenza rispetto alla sede legale dell'Ente, osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

Bozza approvata dal CDA in data 25 marzo 2026